



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 3582/C2bc

Ancona, 26 febbraio 2009

URGENTE

**Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione
LORO SEDI**

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali
del comparto Scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI**

OGGETTO: Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 – applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2009.

Personale docente appartenente a posti o a classi di concorso con situazioni di esubero. Personale docente collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute.

Si fa seguito alle note n. 1508 del 13 febbraio 2009, n. 2655 del 16 febbraio 2009 e n. 2976 del 20 febbraio 2009 concernenti l'oggetto, che si richiamano integralmente.

Al riguardo, nel duplice intento di corrispondere a numerosi quesiti formulati e di assicurare la necessaria uniformità di comportamento nell'ambito del territorio regionale, si ritiene utile chiarire alcuni importanti aspetti per un corretto operato.

I) Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età del personale docente, educativo ed A.T.A.

Fonti normative:

a) art. 509, secondo comma, del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297

«Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età»;

b) art. 509, terzo comma, del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297

«Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età»;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

c) art. 509, quinto comma, del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (che ha recepito l'art. 16, comma 1, del D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni), come modificato dall'art. 72, comma 7, della legge 6 agosto 2008 n. 133.

«Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».

Anno scolastico 2008/2009 – personale interessato

Nel corrente anno scolastico sono interessati all'eventuale permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età i nati tra il 1° settembre 1943 ed il 31 agosto 1944.

Indicazioni operative

In via preliminare si precisa che le innovazioni introdotte dall'art. 72, comma 7, della legge 6 agosto 2008 n. 133 nonché i criteri direttivi stabiliti dalla Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 non riguardano il personale che si è avvalso della facoltà di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 509, secondo e terzo comma, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, **ovviamente se in possesso dei tassativi requisiti ivi previsti.**

In particolare:

- 1) possono avvalersi dell'applicazione del secondo comma dell'art. 509 soltanto coloro che erano in servizio nella Scuola (con iscrizione al fondo pensioni dello Stato) alla data del 1° ottobre 1974, ai fini del raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile (40 anni di servizio, cioè anni 39, mesi 11, giorni 16) e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (vale a dire non oltre il termine del 31 agosto dell'anno scolastico in cui cade il compimento settantesimo anno di età). In conformità ad una vasta giurisprudenza, la proroga può essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni (ovvero anni 39, mesi 11, giorni 16).
- 2) possono avvalersi dell'applicazione del terzo comma dell'art. 509 soltanto coloro che non hanno raggiunto l'anzianità minima prevista dalla vigente normativa (15 anni, ovvero 14 anni, mesi 11, giorni 16, per chi può far valere periodi utili prima del 31 dicembre 1992, 20 anni, ovvero anni 19, mesi 11, giorni 16 negli altri casi). La richiesta di permanenza in servizio ai sensi di tale norma **può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso, non oltre il settantesimo anno di età, sia raggiunta l'anzianità minima come sopra determinata.**

Ciò premesso, si chiarisce che le prescrizioni della direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009, per l'applicazione del comma 7 dell'art. 72 della legge n. 133/2008 – che per il personale docente, educativo ed A.T.A. ricadono nella competenza e nella responsabilità dei dirigenti scolastici, ai sensi 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – **sono riferite esclusivamente al personale (nato tra il 1° settembre 1943 ed il 31 agosto 1944) che si è avvalso della facoltà**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 (recepito dall'art. 509, quinto comma).

Per quanto riguarda tale tipologia di personale, la possibilità di permanere in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età è **preclusa soltanto a coloro che avranno maturato (alla data del 31 agosto 2009) un'anzianità contributiva di anni 39, mesi 11, giorni 16) o superiore.**

Un esempio per chiarire meglio:

«una collaboratrice scolastica, assunta dopo il 1992, ha maturato un'anzianità contributiva di 12 anni di servizio. La stessa non ha chiesto l'applicazione del terzo comma del D. lgs. n. 297/1994, in quanto non raggiungerebbe – nemmeno a 70 anni – l'anzianità minima pensionabile di anni 19 mesi 11 giorni 16.

Non ha potuto nemmeno avvalersi del secondo comma dello stesso art. 509, in quanto non in servizio al 1° ottobre 1974.

Ha invece presentato – nei termini - domanda ai sensi del quinto comma dell'art. 509 del D. lgs. n. 297/1994.

La domanda presentata a tale titolo può essere accolta, in quanto l'interessata, pur non raggiungendo nessun obiettivo (anzianità minima o anzianità massima) può migliorare, sia pure per due anni, la posizione contributiva.

In altri termini, non si ravvedono motivi ostativi che, al contrario, come detto, sussistono nel caso in cui si fosse chiesta l'applicazione dei commi 2 e 3».

II) Applicazione dell'art. 72, comma 11, della legge n. 133/2008. Risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale docente con meno di 65 anni di età, con un'anzianità contributiva, al 31 agosto 2009, di anni 39, mesi 11, giorni 16.

Al riguardo, si confermano integralmente le tassative prescrizioni di cui alle note direttoriali n. 2655 del 16 febbraio 2009 e n. 2976 del 20 febbraio 2009, riferite, in particolare, al personale appartenente alle classi di concorso con situazioni di esubero e alle classi di concorso A043 e A033, nonché al personale collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute.

Per corrispondere a taluni quesiti pervenuti, si esprime l'avviso che il rapporto di lavoro debba essere risolto anche nei confronti del personale docente in posizione di cumulo tra pensione e part time (appartenente alle suddette classi di concorso), che alla data del 31 agosto 2009 avrà maturato un'anzianità contributiva di anni 39, mesi 11, giorni 16.

Si raccomanda ancora una volta di porre particolare attenzione al rispetto dei termini di preavviso che scadono il 28 febbraio 2009.

Riguardo al mancato adempimento si sottolinea nuovamente la personale responsabilità dei dirigenti scolastici, competenti, si ripete, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999.

Confidando che la presente valga a superare i numerosi dubbi interpretativi rappresentati nei giorni scorsi, si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Fulvio Izzo